



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 27/05/2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2004, n. 398

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 5 aprile 2002 tra la Regione Puglia ed il Comune di Margherita di Savoia ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del Dlgs n. 267/2000 per la realizzazione di una struttura ricettiva - alberghiera da parte della ditta Lanotte Mauro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 5 aprile 2002 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di MARGHERITA DI SAVOIA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 189 dell'1.3.2002 per la realizzazione dell'ampliamento (sopraelevazione) di una struttura ricettiva da parte della Ditta LANOTTE Mauro, in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) ed al P.P. di Risanamento e Ristrutturazione del Centro Urbano vigenti;

VISTA la deliberazione n° 64 del 20 aprile 2002, con la quale il Consiglio Comunale di MARGHERITA DI SAVOIA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma".

VISTA la deliberazione n.607 del 27.4.2004 con il quale la Giunta Regionale, sulla scorta di specifica richiesta del Sindaco di Margherita di Savoia, alla luce delle precisazioni, in ordine alla natura dell'Intervento a realizzarsi (nuova struttura ricettiva - alberghiera) nonché del permanere anche per detta fattispecie delle condizioni di ammissibilità dell'Accordo di Programma (non efficacia giuridica delle aree a destinazione turistica previste dal P.R.G.) ha determinato di rettificare gli errori contenuti nella precedente delibera G.R. n. 189/02 e nel connesso Accordo di Programma sottoscritto in data 5 aprile 2002 e di autorizzare conseguentemente il Presidente della G.R. all'emanazione del Decreto di cui all'art.34 del D.lvo n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole condizionato espresso, ai sensi della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 23161/2° del 6.5.2004;

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade nell'ambito dei "Territori Costruiti", così come definiti dall'art. 1.03 - punto 5 - delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, e pertanto per le opere in progetto non è previsto il rilascio del parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

VISTO che l'area d'intervento, per quanto accertabile sulle planimetrie agli atti d'ufficio, non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui ai D.P.R. n. 357/97 e ss. mm. ed ii.;

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio del permesso di costruire, a cura della ditta LANOTTE Mauro dovrà essere fornita, al Comune di MARGHERITA DI SAVOIA, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) ed al P.P. di Risanamento e Ristrutturazione del Centro Urbano vigenti del Comune di MARGHERITA DI SAVOIA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva - alberghiera in ampliamento alla concessione edilizia n. 60/2000 da parte della ditta LANOTTE Mauro sottoscritto in data 5 aprile 2002 dalla Regione Puglia e dal Comune di MARGHERITA DI SAVOIA in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 18 maggio 2004

Fitto
